



Pochi automobilisti sono aggiornati sui nuovi importi decisi dal legislatore statale per combattere e sanzionare i comportamenti vietati dal Codice della Strada in questa materia

Il **Codice della Strada** è l'insieme delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 285 del 1992, più volte modificato e da ultimo aggiornato con la normativa introdotta dalla L. 30 dicembre 2020, n. 178 e dal Decreto 31 dicembre 2020.

Per gli automobilisti il divieto di sosta "semplice", o meglio non particolarmente grave, comporta una "multa" compresa tra **€ 42 e € 173**.

Nei casi più gravi, ossia riguardanti la sosta sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime, sui marciapiedi, negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici, negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide e negli altri casi tassativamente indicati dal nuovo art. 158 del Codice della Strada, la sanzione è molto più corposa e va da **€ 87 a € 344**.

E' importante sapere che Le sanzioni di cui al citato articolo si applicano **per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione**.

Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Anche per tali violazioni si applica il pagamento in misura ridotta, come previsto dall'art. 202 CdS: "il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. Tale somma è **ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione**".

**In soldoni, se incappi in un divieto di sosta "grave", la sanzione sarà di 87 euro che, se pagati entro 5 giorni dalla notifica, diventeranno circa 60 euro.**



**L'art 158 § del CdS prevede che:**

1. La fermata e la sosta sono vietate:

- a) in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tramviarie o così vicino ad essi da intralciarne la marcia;
- b) nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrappassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione;
- c) sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità;
- d) in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonché in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;
- e) fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimità delle aree di intersezione;
- f) nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 metri dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione;
- g) sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime;
- h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione;
- h-bis) negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici. In caso di sosta a seguito di completamento di ricarica, possono essere applicate tariffe di ricarica mirate a disincentivare l'impegno della stazione oltre un periodo massimo di un'ora dal termine della ricarica. Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23 alle ore 7, ad eccezione dei punti di ricarica di potenza elevata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257.

2. La sosta di un veicolo e' inoltre vietata:

a) allo sbocco dei passi carrabili;

b) dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta;

c) in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote;

d) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonché' negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza;

e) sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite;

f) sulle banchine, salvo diversa segnalazione;

g) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all'art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;

h) nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici;

i) nelle aree pedonali urbane;

l) nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati;

m) negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica;

n) davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi;

o) limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimità sino a 5 m prima e dopo le installazioni destinate all'erogazione;

o-bis) nelle aree riservate ai veicoli per il carico e lo scarico di merci, nelle ore stabilite.

3. Nei centri abitati e' vietata la sosta dei rimorchi quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione.

4. Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso.

5. Chiunque viola le disposizioni del **comma 1 e delle lettere d), g) e h) del comma 2** e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 41 a € 168 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e (  
**da € 87 a € 344)**

per i restanti veicoli. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (145) ((163))

6. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 100 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e **da € 42 a € 173** per i restanti veicoli. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (145)

7. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.